ORDINANZA N. 6: NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

### **IL SINDACO**

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Visto** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto l'art. 50 del D. Lgs . 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 08 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Dato atto** che nel DPCM 08 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

**Considerato** che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**Richiamato** il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 che tra le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, all'art. 1 comma 2 dispone testualmente: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

**Richiamato**, altresì, il Decreto Legge del 17/03/2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Vista** l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 21/03/2020, n. 514, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID-19";



## COMUNE DI ORIO LITTA

### (PROVINCIA DI LODI)

**Vista**, altresì, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

**Preso atto** dell'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22/03/2020;

**Richiamato** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

**Richiamato**, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/03/2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, all'art. 1, comma 2, lett U) prevede la possibilità di adottare le seguenti misure "limitazione o sospensione delle attivita' commerciali d vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'01/04/2020 che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 13.04.2020;

**Visto,** altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 03.05.2020;

**Richiamata** l'ordinanza di Regione Lombardia n. 528 dell'11.04.2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19";

**Vista** l'ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24.04.2020 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante 'Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19'" valida sino al 3 Maggio 2020 salvo proroga;

**Visto**, inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 "Nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 17.05.2020;

Richiamata l'ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30.04.2020 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante 'Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19" valida sino al 17 Maggio 2020 salvo proroga;

**Considerata** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

# COMUNE DI ORIO LITTA



### (PROVINCIA DI LODI)

#### **ORDINA**

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica :

- Di riaprire al pubblico da mercoledì 6 maggio 2020 il cimitero comunale di Orio Litta, rispettando il divieto di assembramento, la distanza minima di 1 mt tra gli utenti e l'utilizzo della mascherina e di guanti monouso con particolare riferimento allo svolgimento delle cerimonie funebri all'aperto secondo quanto definito dal comma i), Art. 1 del DPCM del 26.04.2020;
- 2. La riapertura del Mercato all'aperto settimanale del Giovedì a partire dal 07 maggio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.30, limitatamente al solo settore alimentare, purché siano osservate e siano fatte osservare le disposizioni generali riportate nel comma z), Art. 1 del DPCM del 26.04.2020 e nelle ordinanze regionali n. 532 del 24/04/2020 e n. 537 del 30.04.2020 così come di seguito riportate:
  - a) la capienza massima di persone contemporaneamente presenti dovrà essere, all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
  - b) dovrà essere limitato il perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
  - c) dovrà essere prevista segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
  - d) dovranno essere previste indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
  - e) dovrà essere previsto l'accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
  - f) dovrà essere prevista la rilevazione, da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato e degli operatori commerciali del mercato; l'inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante; dovrà essere inoltre controllato che la clientela utilizzi la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
  - g) dovranno essere messe a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
  - h) dovrà essere previsto il rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
  - i) è previsto l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;



## COMUNE DI ORIO LITTA

## (PROVINCIA DI LODI)

- j) dovrà essere assicurato un distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- k) dovrà essere prevista la presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.
- 3. I contravventori alle prescrizioni contenute al presente provvedimento saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 250,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Lodi;
- alla Provincia di Lodi;
- alla Questura di Lodi;
- all'Ufficio Messi, per la pubblicazione all'Albo online del Comune;
- alla Stazione Carabinieri di Orio Litta.

La pubblicazione sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Orio Litta.

<u>Le misure del presente atto sono efficaci sino al 17 Maggio 2020 compreso fatte salve eventuali revoche o proroghe</u>.

Orio Litta, 05.05.2020

Il Sindaco

F. to Francesco Ferrari